

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 165/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 235 del 10/7/09, depositata il 15/7/09, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 21, respingeva il ricorso presentato dalla Srl Immobiliare Montenero avverso la cartella di pagamento n. 06820080296876103 - meglio in atti - individuata - condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società Equitalia.

Il contribuente, con atto regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte con raccomandata spedita il 14/10/10 e depositato il 22/10/10 ha interposto appello (n. 6658/10/RGA) chiedendo la riforma della decisione impugnata per le ragioni indicate nel predetto atto di impugnazione, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale n. 1 di Milano si è costituita in questo grado dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di grado del giudizio con memoria depositata 14/12/10 chiedendo, il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Anche la Spa Equitalia Nord si è costituita in questo grado del giudizio con memoria depositata 25/7/11 chiedendo, il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni inerenti il merito della pretesa contenuta nella cartella sollevate dall'appellante..

La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente nel suo atto d'appello lamenta che la CTP ha ingiustamente respinto il suo ricorso avverso la cartella di pagamento di cui in narrativa.

Deduce, al riguardo, il contribuente che la CTP ha erroneamente ritenuto regolare la "notificazione" della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno prodotta agli atti; che, infatti, nel caso di specie "la notificazione è radicalmente nulla e inesistente mancando completamente la relata di notificazione con l'apposizione della data della persona alla quale è stata notificata e della sottoscrizione del notificatore"; che, ancora, la notificazione non è stata effettuata da parte di un soggetto a ciò abilitato; che, inoltre, la cartella, mancando dei requisiti formali per il raggiungimento del suo scopo, non è sanabile, anche ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc; che ingiustamente la CTP ha erroneamente ritenuto che la cartella era regolare perché conforme al modello approvato con DM 28/6/99, pur non riportando la data della consegna del ruolo e l'indirizzo del giudice cui ricorrere e pur essendo priva di sottoscrizione e di adeguata motivazione; che, ancora la cartella "in quanto equipollente ad un atto di precetto", deve rispettare i requisiti di cui all'art. 125 cpc in tema di sottoscrizione; che, inoltre, "non sussiste alcun maggiore debito di imposta per Iva ed interessi, considerato che avverso l'avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2002, è pendente un contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Milano per cui, in caso di suo accoglimento, tale cartella deve essere comunque annullata"; che, infine, "sussiste una evidente discrepanza e contraddittorietà logica e in fatto tra la motivazione della sentenza impugnata e il suo dispositivo poiché la CTP ha apoditticamente liquidato le spese di giudizio, nonostante la mancanza della nota spese

di Equitalia Esatri Spa, in € 1.000 nella motivazione della sentenza, importo che diventa, inspiegabilmente e senza alcuna ragione, € 1.500, oltre spese, IVA e CPA nel dispositivo"; che, comunque, le spese di primo grado dovevano essere compensate "attesa l'evidente complessità giuridica e sostanziale della controversia, nonché la novità di alcuni rilievi giuridici prospettati"; che, in definitiva, dichiarare nulla, inefficace o inesistente la notificazione della cartella di pagamento ovvero dichiarare nulla l'impugnata cartella ed errata la pretesa tributaria azionata, con compensazione delle spese tra le parti.

Osserva questa CTR che la decisione impugnata resiste alle critiche avanzate dal contribuente e, quindi, deve essere confermata, previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della CTP in punto liquidazione delle spese di lite in favore della società Equitalia, come precisato in seguito.

Osserva, in particolare, la CTR che il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto che la cartella impugnata sia stata correttamente notificata a mezzo raccomandata a/r che il contribuente ha ammesso di avere ricevuto - ex art. 26 del DPR n. 6032 del 1973; che, invero, come previsto dalla norma sopra menzionata e come ribadito più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la notificazione della cartella di pagamento può essere effettuata "anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento" (vedi, al riguardo, anche Cass. sez. trib. ordinanza n. 15948/10); che, ancora, "in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica" come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza; che, quindi, devono ritenersi infondate tutte le deduzioni dell'appellante dirette a contestare la regolarità della notifica in questione che è stata effettuata regolarmente dal concessionario a ciò abilitato; che, comunque, come sottolineato dalla cassazione nella richiamata decisione "l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione", come avvenuto nella fattispecie; che, ancora, nella cartella, prodotta dall'Agenzia, è indicato puntualmente il relativo numero di ruolo e la data di esecutività dello stesso, mentre nell'estratto di ruolo prodotto dal concessionario, è riportata la data di consegna del ruolo all'Esatri; che, inoltre, nella cartella che non è un atto "equipollente" precetto come infondatamente sostenuto dall'appellante - è indicata la possibilità di ricorrere alla competente CTP, mentre non è necessaria la precisazione anche del relativo indirizzo; che, ancora, come già puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, non è necessaria la sottoscrizione della cartella (vedi sul punto Cass. sent. 3911/98 e n. 14894/08) e la cartella in questione, emessa a titolo provvisorio ex art. 15 DPR 602/73, è correttamente motivata attraverso il riferimento all'avviso di accertamento già notificato al contribuente; che, infine, l'inesistenza del relativo credito è questione che va dedotta nel procedimento relativo all'impugnazione dell'accertamento da cui la cartella in questione trae origine; che, quindi, deve essere respinta l'impugnazione proposta dal contribuente.

In definitiva deve essere confermata la sentenza impugnata, previa correzione a cura della segreteria - dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della predetta sentenza laddove, nella condanna alle spese in favore del concessionario Equitalia, è stata; erroneamente riportata la cifra di € 1.500,00 al posto di quella, da ritenersi corretta, di € 1.000,00 indicata in motivazione, fermo restando "il rimborso forfetario delle spese, I.V.A. e C.P.A." come precisato in dispositivo.

Anche le spese di lite di questo grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente contribuente, liquidate, tenuto conto della natura e del valore della

controversia, nonché dell'entità delle questioni trattate, in favore dell'Agenzia, in complessivi € 1.500,00 di cui € 350,00 per diritti, € 1.150,00 per onorari - e, in favore della società Equitalia, in complessivi € 1.800,00 di cui € 50,00 per spese vive, € 350,00 per diritti, € 1.400,00 per onorari - oltre al rimborso forfettario delle spese come da tariffa e agli accessori di legge per entrambe le parti appellate.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata, previa correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo come precisato in motivazione, e condanna la contribuente al pagamento delle spese del grado presente liquidate - in favore delle altre parti come da motivazione.